

CARTELLO
relativo a
OPERAZIONI DI PAGAMENTO
NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 11/2010 (P.S.D.)

Aggiornamento nr. 05 del 03 aprile 2023

Informazioni sulla Banca

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8711407 - Fax 081.8702733

Sito Internet www.bancastabiese.it - E-mail info@bancastabiese.it

Iscrizione all'Albo delle Banche nr. 4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

Informazioni sui servizi di pagamento

Le operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro sono operazioni che possono essere effettuate dal richiedente in contanti, presso la sede e le filiali della Banca, anche senza essere titolare di un conto corrente di corrispondenza.

Le operazioni disciplinate dalle norme sui servizi di pagamento sono:

- a) il bonifico, ovvero l'operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
- b) la Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), ovvero il servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l'esito negativo al proprio cliente beneficiario;
- c) il MAV (Pagamento mediante avviso), ovvero l'ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
- d) altri pagamenti, quali ad es. utenze (bollette).

Le norme sui servizi di pagamento si applicano ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.

I principali rischi per il cliente sono:

- per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all'ordine impartito di pervenire al beneficiario correttamente e nei tempi previsti;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese di servizio) che potranno avvenire in conseguenza di decisioni assunte in via autonoma dalla Banca; in tal caso il Cliente, informato attraverso il

presente cartello informativo, può rifiutarsi di effettuare l'operazione o revocare l'ordine impartito, purché prima che lo stesso sia stato eseguito.

- per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere provvista sufficiente per far fronte al pagamento.
- L'ordine di pagamento viene eseguito sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante; in caso di mancata corrispondenza tra il numero del conto identificato tramite l'identificativo unico e il nome del beneficiario, la banca accredita il conto corrente corrispondente all'identificativo unico comunicato dall'ordinante.

A titolo di esempio, l'identificativo unico richiesto per l'esecuzione, a seconda delle diverse tipologie di ordini di pagamento, è il seguente:

- bonifico Italia: IBAN;
- bonifico estero: IBAN e BIC;
- R.I.Ba.: numero effetto;
- MAV: numero incasso.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo. Il cliente ha diritto di richiedere che le informazioni contenute in questo documento gli siano fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per ogni operazione di pagamento eseguita, la banca mette a disposizione del cliente le informazioni previste dalla normativa di trasparenza bancaria.

BONIFICI SEPA IN EURO - IN USCITA	
Commissioni	
Bonifici ordinari su c/c altre Banche	
- fino a euro 5.000	2,50 euro
- da euro 5.001 a euro 10.000	3,50 euro
- oltre euro 10.000	5,00 euro
Bonifici ordinari su c/c di Banca Stabiese	0,00 euro
Bonifici disposti da canali telematici	0,75 euro
Bonifici disposti con ordine permanente	3,00 euro
Bonifici Urgenti e B.I.R. (bonifico superiore a 500.000 euro)	20,00 euro
Tempi di esecuzione	
Bonifici ordinari su c/c di Banca Stabiese (da canale telematico e da sportello)	stesso giorno
B.I.R. e Bonifici Urgenti	stesso giorno
Bonifici disposti da canali telematici verso altre banche	1 giorno lavorativo
Bonifici disposti allo sportello verso altre banche	2 giorni lavorativi
Valute	
Valuta Ordinante bonifico ordinario	Contestuale al giorno in cui l'importo del bonifico è addebitato sul conto Data esecuzione
Valuta Ordinante B.I.R. e Bonifici Urgenti	
BONIFICI SEPA IN EURO - IN ENTRATA	
Commissioni	
Commissioni bonifici ricevuti	0,00 euro
Commissioni bonifici Urgenti e BIR ricevuti	10,00 euro
Valute e disponibilità	
Valuta beneficiario bonifico da altri istituti	Contestuale alla giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della Banca
Valuta beneficiario bonifico da c/c di Banca Stabiese	Contestuale alla giornata operativa di addebito dei fondi sul conto dell'ordinante
Tempi di disponibilità delle somme accreditate	Stesso giorno in cui le somme sono state accreditate sul conto

CUT - OFF

Le disposizioni di bonifici sono valide solo se presentate agli sportelli o inviate tramite internet banking nei limiti di orario di seguito riportati; altrettanto si intende per le eventuali revoche.

I limiti di orario per l'esecuzione di bonifici in giornata sono pari all'orario di chiusura sportello (15:45); altrettanto si intende per le eventuali revoche. Oltre tali orari gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva.

Il termine massimo di operatività di sportello, sarà anticipato alle 11,15 per le seguenti giornate semi-lavorative: 14 agosto; 24 dicembre; 31 dicembre; 19 gennaio (santo patrono).

* *
*

RI.BA Passive	
Penale per comunicazione insoluto oltre la scadenza (se consentito dalla Banca)	euro 10,00 oltre alle spese interbancarie
Pagamento allo sportello per contanti	0,00 euro

RI.BA Passive CUT – OFF	
orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva	
Modalità	Sportello
Orario limite	Orario di sportello Il termine massimo di operatività di sportello, sarà anticipato alle 11,30 per le seguenti giornate semi-lavorative: 14 agosto; 24 dicembre; 31 dicembre; 19 gennaio (santo patrono).
Tempi di esecuzione	Accredito dei fondi alla banca del creditore una giornata operativa successiva alla data di scadenza

* *
*

MAV Passivi	
Commissione pagamento MAV	euro 0,00
MAV Passivi CUT – OFF	
orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva	
Modalità	Sportello
Orario limite	Orario di sportello Il termine massimo di operatività di sportello, sarà anticipato alle 11,30 per le seguenti giornate semi-lavorative: 14 agosto; 24 dicembre; 31 dicembre; 19 gennaio (santo patrono).
Tempi di esecuzione	Accredito dei fondi alla banca del creditore una giornata operativa successiva alla data di scadenza

* *
*

Operazioni di Pagamento varie	
Commissioni per pagamento utenze (bollettini)	euro 1,30
Tempi di esecuzione	Accredito dei fondi alla banca del creditore una giornata operativa successiva alla data di scadenza

Ordine di pagamento. Forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di una operazione di pagamento

L'ordine viene trasmesso alla banca su supporto cartaceo e in lingua italiana. Il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore trasmette l'ordine di pagamento alla Banca.

Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto qui di seguito, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla banca del pagatore.

Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

RIFIUTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Laddove tutte le condizioni siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Non integra un'ipotesi di rifiuto, quindi, l'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.

La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

INFORMAZIONI

Il Pagatore ha diritto di richiedere che le informazioni contenute in questo documento gli siano fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per ogni operazione di pagamento eseguita, la banca mette a disposizione del Pagatore le informazioni previste dalla normativa di trasparenza bancaria.

Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

Il Pagatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di pagamento nel caso del pagatore. Tale termine non opera se la Banca ha ommesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

Un'operazione di pagamento non è correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Pagatore alla Banca. La Banca rimborsa al Pagatore immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve la comunicazione precedentemente indicata, l'importo dell'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita. Ogni comunicazione deve essere redatta in lingua italiana

Responsabilità per identificativi unici inesatti:

Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento, anche qualora il cliente medesimo abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. La banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il cliente dovrà prestare particolare attenzione nell'utilizzo dell'identificativo unico, assicurandosi che lo stesso sia esatto.

Recesso e reclami

Reclami

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità:

- posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA);
- posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it;
- poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero: 081 8702733;
- consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro 60 giorni.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto che, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento il cliente può altresì Ricorrere all'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) Consob per controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Legenda

Pagatore

La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Gionata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.
SCT	Bonifico domestico europeo denominato dal sistema bancario SCT - Sepa Credit Transfer.
SEPA	(Single Euro Payments Area) è l'area unica in cui i cittadini, le imprese e gli enti, possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro, all'interno dei confini nazionali e tra i paesi diversi che compongono l'area SEPA con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi.
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
Ri.Ba.	Ricevuta Bancaria: documento che contiene la menzione di un credito, con indicazione della data del pagamento, consegnato alla banca dal creditore affinché la banca provveda alla riscossione.